



COMUNE DI ORTONA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE
PROVINCIA DI CHIETI

Statuto del Comune di ORTONA (CH)

testo integrato e modificato ai sensi delle
leggi n. 81 del 25 marzo 1993 e n. 415 del 15 ottobre 1993

Pubblicato su
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
n. 66 Straordinario del 29 novembre 1994

Modifica
BURA n. 2 del 31.1.2001

Modifica
BURA ordinario n. 11 del 20.2.2009

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO	4
Capo I - LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO	4
Art. 1 - La comunità.....	4
Art. 2 - L'autonomia	4
Art. 3 - Lo Statuto	4
Capo II - FUNZIONI, TERRITORIO E SEDE DEL COMUNE.....	5
Art. 4 - Le funzioni del Comune	5
Art. 5 - Il territorio e l'economia.....	5
Art. 6 - Stemma e gonfalone	5
Art. 7 - La Sede comunale.....	5
Art. 8 - Albo Pretorio	6
Art. 9 - Patrimonio naturale, storico e artistico	6
Art. 10 - Cultura, Sport, Tempo Libero e Politiche per la Gioventù	6
Art. 11 - Salute e Assistenza Sociale.....	6
TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE.....	6
Capo I - ORDINAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO	6
Art. 12 - Organi elettivi	6
Art. 13 - Il Consiglio Comunale	7
Art. 14 - Funzionamento del Consiglio comunale.....	7
Art. 15 - Numero legale per la validità delle deliberazioni	7
Art. 16 - Pubblicità delle sedute	8
Art. 17 - Delle votazioni.....	8
Art. 18 - Il Consigliere comunale.....	8
Art. 19 - Doveri del Consigliere.....	8
Art. 20 - Poteri del Consigliere	8
Art. 21 - Dimissioni del Consigliere.....	8
Art. 22 - Consigliere Anziano	8
Art. 23 - Gruppi consiliari	8
Art. 24 - Commissioni consiliari	9
Art. 25 - Attribuzioni delle commissioni.....	9
Art. 26 - La Giunta Comunale.....	9
Art. 27 - Composizione	10
Art. 28 - Nomina	10
Art. 29 - Funzionamento	10
Art. 30 - Attribuzioni degli Assessori.....	10
Art. 31 - Dimissioni, cessazione, revoca, e surroga degli assessori	11
Art. 32 - Assessore anziano.....	11
Art. 33 - Mozione di sfiducia, dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco	11
Art. 34 - Il Sindaco.....	11
Art. 35 - Attribuzioni.....	11
Art. 36 - Vice Sindaco.....	13
Capo II - ORDINAMENTO DEGLI ORGANI DI GESTIONE	13
Art. 37 - Il Segretario comunale.....	13
Art. 38 - Il Vice Segretario.....	14
Art. 39 - Funzioni dei dirigenti.....	14
TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI.....	
Capo I - STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.....	14
Art. 40 - Principi strutturali ed organizzativi.	14
Art. 41 - Struttura.....	15
Art. 42 - Incarichi di dirigenza.....	15
Art. 43 - Personale	15
Art. 44 - Conferenza dei dirigenti	15
Capo II - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.....	16
Art. 45 - Forme di gestione	16
Art. 46 - Gestione in economia.	16
Art. 47 - Azienda speciale.....	16
Art. 48 - Istituzione.....	16
Art. 49 - Il Consiglio di Amministrazione.....	17

Art. 50 - Il Presidente	17
Art. 51 - Il Direttore.	17
Art. 52 - Nomina e revoca.....	17
Art. 53 - Società a prevalente capitale pubblico.....	17
Art. 54 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni.	18
TITOLO IV - FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E ALTRI ENTI	18
Capo I - CONVENZIONI, CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA.....	18
Art. 55 - Convenzioni	18
Art. 56 - Consorzi	18
Art. 57 - Accordi di programma.....	19
TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	19
Capo I - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	19
Art. 58 - La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione.	19
Art. 59- La partecipazione delle libere forme associative.....	19
Art. 60 - Istituzione delle Consulte.	19
Art. 61 - Comitati di quartiere.....	19
Art. 62 - Istanze, petizioni e proposte	20
Art. 63 - Modalità di presentazione ed esame	20
Capo II - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM	20
Art. 64 - La consultazione dei cittadini	20
Art. 65 - Il Referendum consultivo.....	20
Capo III - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	21
Art. 66 - Avvio di procedimento amministrativo	21
Art. 67 - Comunicazione di avvio di procedimento	21
Art. 68 - Diritto di intervento nel procedimento	22
Art. 69 - Diritti degli interessati agli atti amministrativi.....	22
Art. 70 - Obbligo di motivazione degli atti	22
Capo IV - L'AZIONE POPOLARE.....	22
Art. 71 - L'azione sostitutiva	22
Capo V - DIRITTO DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEI CITTADINI.....	22
Art. 72 - Diritto di accesso agli atti e ai procedimenti	22
Art. 73 - Indirizzi regolamentari	22
TITOLO VI- GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'.....	23
Capo I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.....	23
Art. 74 - I criteri di programmazione.	23
Art. 75 - La programmazione di bilancio.....	23
Art. 76 - Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti.....	23
Art. 77 - Le risorse per la gestione economico-finanziaria	23
Art. 78 - Appalti e contratti.....	24
Capo II - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.....	24
Art. 79 - Il collegio dei Revisori dei Conti.....	24
Art. 80 - Il controllo della gestione.	24
TITOLO VII - RAPPORTI CON ENTI SOVRAORDINATI	25
Art. 81 - Lo Stato.	25
Art. 82 - La Regione	25
Art. 83 - La Provincia	25
TITOLO VIII - ATTIVITA' NORMATIVA E DISPOSIZIONI FINALI	25
Capo I - REGOLAMENTI E ORDINANZE	25
Art. 84 - I regolamenti.	25
Art. 85 - Norme transitorie e finali.....	26

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I - LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1. La comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità, l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico - amministrativa del Comune.
2. Nella cura degli interessi della Comunità, gli organi del Comune promuovono lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria collettività, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali, naturali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
4. Il Comune, con riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948, si impegna a riconoscere il valore di ogni persona nell'arco della vita intera e a promuovere ogni iniziativa possibile atta ad esprimergli concreta solidarietà, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza e dalla sua età, operando nel rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei singoli e delle famiglie.
5. Il Comune, in adesione ai principi e alle indicazioni della Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità, approvata dall'Onu il 13.12.2006, si impegna ad osservare i suddetti nelle politiche e nei servizi di propria competenza, nonché a promuovere l'informazione, la sensibilizzazione e l'informazione al fine di favorire una nuova cultura sulla disabilità basata sul rispetto dei diritti umani, la rimozione di barriere, ostacoli e discriminazioni, il sostegno alla piena inclusione e partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità.
6. Il Comune riconosce a tutti i bambini i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, approvata dall'O.N.U. il 20.11.1989 e si impegna a garantirne il rispetto.
7. Il Comune assicura e promuove la realizzazione della pari opportunità uomo-donna, informando la propria azione ai principi costituzionali della parità giuridica e della effettiva uguaglianza di opportunità nella vita istituzionale, economica e sociale fra uomo e donna.
8. Il Comune garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa.
9. La comunità di Ortona è rappresentata dagli organi elettivi del Comune.

Art. 2. L'autonomia

1. La Comunità dei cittadini di Ortona, sulla base dell'autonomia acquisita e già vissuta nella sua storia secolare di "Civitas Vetustissima", riafferma la sua scelta di organizzarsi in Comune autonomo con una specifica identità culturale, che dal passato si proietta verso il futuro.
2. Il Comune di Ortona, Medaglia d'Oro al Valor Civile, è Ente autonomo della Regione Abruzzo nell'unità politica della Repubblica Italiana ed esercita i propri poteri e funzioni secondo i principi e nei limiti della Costituzione e delle leggi generali dello Stato e secondo il presente Statuto.
3. In particolare, il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di trasparenza, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario Comunale e ai dirigenti.

Art. 3. Lo Statuto

1. Il presente statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.

2. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
3. Può essere modificato secondo quanto previsto dall'art. 85.

CAPO II - FUNZIONI, TERRITORIO E SEDE DEL COMUNE

Art. 4. Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio.
2. Hanno carattere primario per la loro importanza le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
3. Tutte le funzioni devono essere informate ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità, della trasparenza delle decisioni e degli atti e della semplificazione delle procedure.

Art. 5. Il territorio e l'economia

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 70,19 e confina con i comuni di Francavilla al Mare, Miglianico, Tollo, Crecchio, Frisa e San Vito Chietino. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle organizzazioni sindacali, delle forze politiche, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio e nel comprensorio.
2. Il Comune sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
3. Notevole importanza assumono, per l'economia locale e della provincia, l'artigianato e l'agricoltura caratterizzata da vigneti, oliveti, colture specializzate e coltivazioni in serra. Nel territorio comunale e comprensoriale c'è una forte concentrazione di impianti di produzione vinicola ed alcolica, sia in forma associativa che per iniziativa singola, e di impianti di valorizzazione di vini D.O.C.. Inoltre il Comune ha individuato, con strumenti urbanistici attuativi, la zona di sviluppo artigianale. Il Comune si impegna a tutelare e promuovere lo sviluppo sia dell'artigianato che dell'agricoltura, stimolandone l'attività al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro artigianale ed agricolo. Il Comune di Ortona fa parte dei due Consorzi di bonifica, Val di Foro a nord e Frentano a sud.
4. Il Porto regionale di Ortona è, fra l'altro, punto di rifornimento del grande deposito costiero di idrocarburi ed è sede del Settore Operativo Centro Meridionale dell'AGIP. Il porto, prevalentemente commerciale, dà luogo ad attività cantieristiche, industriali, pescherecce, turistiche di sviluppo interregionale.
5. Nell'agglomerato industriale lungo la Marrucina, che col porto, fa parte del Consorzio di Sviluppo Industriale Val Pescara, sorgono e si vanno sviluppando numerose piccole e medie industrie che il Comune è impegnato ad incentivare per favorire la piena occupazione dei cittadini.

Art. 6. Stemma e Gonfalone

Il Comune di Ortona ha come segno distintivo il gonfalone formato da Drappo azzurro a coda di rondine. Al centro, scudo di forma sannitica d'argento al castello triturrato di rosso merlato alla guelfa e chiuso d'argento sul mare d'azzurro. L'arma, sovrastata dalla corona di Comune, è circondata da due ramoscelli con foglie di alloro e di quercia. Motto: Ortona civitas vetustissima. Può fregiarsi dell'onorificenza di Medaglia d'Oro al Valor Civile (D.P.R. 16.6.1959).

Art. 7. La Sede comunale

1. La sede comunale è il palazzo civico ubicato nel Capoluogo. Il Palazzo Farnese è sede di rappresentanza. Possono essere aperti uffici distaccati anche in altre località del territorio

comunale. La sede comunale è, inoltre, costituita da tutti gli edifici dove sono ubicati gli uffici del Comune.

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 8. Albo Pretorio

1. L'Albo pretorio on line, consistente nello spazio informatico dedicato ad accogliere le pubblicazioni in forma digitale dei documenti relativi ad atti e provvedimenti per i quali ne vige l'obbligo in base a disposizioni di legge, statutarie, regolamentari, è istituito, sul sito del Comune, accessibile senza formalità tramite apposito collegamento (link) dalla pagina iniziale (Home page) del sito web istituzionale del Comune. E' realizzato nel rispetto dei principi di accessibilità, usabilità e di ogni altra prescrizione prevista in materia, ed assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale.

Art. 9. Patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Particolare attenzione sarà rivolta alla tutela della costa contro ogni forma di degrado, aggressione e deturpamento della ricchezza paesistica e naturalistica.
3. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone la fruizione da parte della collettività.
4. Valorizza le associazioni e le istituzioni che promanano dalla tradizione culturale ortonese.

Art. 10. Cultura, Sport, Tempo Libero e Politiche per la Gioventù

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni. Incoraggia e favorisce l'associazionismo giovanile finalizzato allo sviluppo della partecipazione democratica, delle attività culturali, dello sport dilettantistico, delle attività educative e formative e degli scambi culturali e linguistici tra i Paesi dell'Unione Europea e promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 11. Salute e Assistenza Sociale

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attuando idonei strumenti per renderlo effettivo.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, alle persone con disabilità. Per queste ultime il Comune attua servizi specifici volti alla ricerca del massimo grado di integrazione psico - sociale e si adopera per la eliminazione delle barriere architettoniche e psicologiche e la realizzazione di una piena condizione di benessere.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - ORDINAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 12. Organi Elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della Legge.

Art. 13. Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dall'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e dalle altre leggi conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Il Consiglio comunale nella prima seduta, che deve essere convocata entro il termine perentorio **di** dieci giorni dalla proclamazione, elegge il suo Presidente a maggioranza assoluta. in caso di mancata elezione, si procederà ad una successiva votazione, da tenersi nella stessa seduta, e risulterà eletto il consigliere che riporterà il maggior numero di voti.
5. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del consiglio. La seduta prosegue sotto la presidenza del Presidente eletto per la comunicazione dei componenti della Giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'art. 28 del presente Statuto.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, assume la presidenza il Consigliere anziano a norma del successivo art. 22.

Art. 14. Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che deve prevedere, in particolare:
 - a) le modalità per la convocazione delle sedute, che tengano conto delle normative vigenti in materia di dematerializzazione e digitalizzazione nella P.A.;
 - b) le modalità per la presentazione e per la discussione delle proposte;
 - c) il numero dei consiglieri necessario per la validità della seduta, che non può essere inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco;
 - d) i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta;
 - e) i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto;
 - f) il funzionamento anche dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari;
 - g) la disciplina della gestione di tutte le risorse tecniche e finanziarie attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente:
 - a. di sua iniziativa;
 - b. su richiesta del Sindaco;
 - c. su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica.
3. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
4. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal Regolamento, quando sussistono motivi rilevanti e improrogabili che ne rendono necessaria l'adunanza.
5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 15. Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a. coloro che si astengono.
- b. coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 16. Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 17. Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 18. Il Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

Art. 19. Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive o a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del consigliere, con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
3. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza, notificata all'interessato almeno dieci giorni prima, è sottoposta al Consiglio che decide dopo motivato esame delle eventuali giustificazioni.

Art. 20. Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 21. Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 22. Consigliere Anziano

1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale data dalla somma dei voti di preferenza e dai voti di lista, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 73, comma 12, del D. Lgs. n. 267/2000; in caso di parità è quello più anziano di età.
2. Il consigliere anziano sostituisce il Presidente del Consiglio in tutti i casi di assenza o impedimento.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o impedito le sue funzioni sono assunte dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 23. Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. Il regolamento stabilisce le modalità di nomina dei capigruppo e le funzioni della conferenza dei capigruppo.

Art. 24. Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti temporanee o speciali.
2. regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale garantendo il diritto di voto ad ogni gruppo conciliare e può prevedere che ciascun componente di Commissione possa delegare altro Consigliere del suo stesso gruppo a rappresentarlo in caso di assenza o impedimento.
3. Le Commissioni temporanee o speciali possono avvalersi di esperti nominati dal Consiglio Comunale.

Art. 25. Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 1. la nomina del Presidente della Commissione;
 2. le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 3. forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 4. metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 26. La Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 27. Composizione

1. La giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a 5 (cinque), nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne. In ogni caso deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi nella misura percentuale stabilita dalle norme vigenti tempo per tempo.
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
- 2bis La carica di Assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista di appartenenza.
3. Gli assessori partecipano al Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 28. Nomina

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unicamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di Governo.
2. La proposta degli indirizzi generali di governo va depositata presso la Segreteria del Comune almeno 24 ore prima della seduta conciliare.

Art. 29. Funzionamento

1. Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente.
2. Essa delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza di voti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo che essa non disponga diversamente.
4. Alle sedute della Giunta possono partecipare i Revisori dei conti.
5. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti con funzioni consultive, esperti delle materie trattate.
6. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 30. Attribuzioni degli Assessori

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
2. Esercitano per delega del Sindaco le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta.
3. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere dal Sindaco revocata o modificata in qualsiasi momento per motivi di coordinamento e funzionalità ove lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe conferite agli Assessori e ai Consiglieri sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Nello stesso termine sono comunicate dal Sindaco al Consiglio le modifiche o la revoca delle deleghe.
5. Tutti i componenti della Giunta hanno l'obbligo di partecipare, salvi giustificati motivi, alle riunioni della Giunta, ove non intervengano a 3 sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
6. I diritti e i doveri contemplati dal presente articolo sono estesi agli Assessori non Consiglieri comunali.

Art. 31. Dimissioni, cessazione, revoca e surroga degli Assessori

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono rassegnate per iscritto al Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.
2. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari dando comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 32. Assessore anziano

1. L'Assessore anziano è individuato in base all'età.

Art. 33. Mozione di sfiducia, dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni' degli stessi.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. In caso di dimissioni, di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.

Art. 34. Il Sindaco

1. Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione comunale. Rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dello stesso.
2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio comunale.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti, nonché le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 35. Attribuzioni

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile del Comune:
 - a) nomina, garantendo la presenza di entrambi i sessi, nella misura di legge, i componenti della Giunta comunale, fra i quali un Vice Sindaco, ed esercita il correlato potere di revoca;

- b) ha potere di delega, generale o parziale, delle sue competenze ad uno o più assessori;
- c) può delegare al consigliere comunale incarichi riferiti a particolari aspetti dell'amministrazione.
Detti incarichi non hanno rilevanza esterna e non comportano oneri a carico del bilancio comunale;
- d) convoca e presiede la Giunta, ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma amministrativo così come tradotto nelle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- e) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alle nomine, designazioni e revoche dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, nelle forme e nei termini di cui all'art. 50, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000;
- f) quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.
Sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni regionali attribuite o delegate al Comune;
- g) rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi e delle Società ai quali il Comune stesso partecipa e può delegare un assessore ad esercitare tale funzione;
- h) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma;
- i) nei limiti previsti dalla legge, nomina e revoca il Segretario comunale;
- l) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D. Lgs. n. 267/2000, dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 165/2001, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali;
- m) può impartire direttive ai Dirigenti, di carattere generale, contenenti l'indicazione delle priorità politiche, programmatiche, e/o metodologiche assunte dall'Amministrazione;
- n) indice i referendum comunali provvedendo alla convocazione dei comizi;
- o) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, per armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- p) concede il patrocinio del Comune a manifestazioni e iniziative culturali, sportive e di altro genere, sentita la Giunta comunale;
- q) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- r) decide sui conflitti di competenza e/o attribuzioni fra Dirigenti, su relazione del Segretario;
- s) salvo quanto previsto dall'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;

- t) esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- u) adotta le ordinanze contingibili e urgenti, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, al fine di prevenire ed eliminare gravi ed incombenti pericoli che minacciano la pubblica incolumità;
- v) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e conferisce la procura alla lite, previa deliberazione della Giunta comunale ad oggetto la proposizione o la resistenza in giudizio, su relazione del Dirigente del settore a cui afferisce la materia della controversia.

Art. 36. Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco oltre che nel caso di cui al precedente art. 33, comma 3, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ex art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

CAPO II - ORDINAMENTO DEGLI ORGANI DI GESTIONE

Art. 37. Il Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Lo stato giuridico, il trattamento economico, l'accesso in carriera, le attribuzioni e le responsabilità del segretario sono regolati dalla legge e dai contratti di categoria.
3. Il Segretario Comunale è posto al vertice dell'apparato burocratico - esecutivo del Comune; al pari dei Dirigenti partecipa a pieno titolo alla amministrazione attiva dell'ente in una posizione sovraordinata rispetto ai dirigenti stessi.
4. Svolge altresì le seguenti ulteriori funzioni:
 - a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
 - b) presiede le Commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali;
 - e) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
 - d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti e alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
 - e) cura i servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti e il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
 - f) ha potere di certificazione e di attestazione su tutti gli atti del Comune;
 - g) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.
 - h) predisporre apposita relazione al Sindaco per la risoluzione dei conflitti di competenza e/o attribuzione fra Dirigenti.
5. Il Segretario svolge ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 38. Il Vice Segretario

1. Il Vice Segretario svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 39. Funzioni dei dirigenti

1. La qualifica di Dirigente è quella di vertice, ed il personale dirigenziale ha la direzione della struttura di massima dimensione nell'Ente.
2. I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.
3. E' attribuita ai dirigenti l'autonomia della gestione amministrativa e contabile relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali di cui al presente comma, con norme che si uniformino al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa e contabile è attribuita ai dirigenti. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale e i dirigenti, che deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del comune.
4. I dirigenti, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa e contabile, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi; predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa e contabile, i dirigenti dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi elettivi, con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
5. I dirigenti presiedono le Commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi e per l'alienazione di beni di competenza del settore al quale sono preposti. Assumono la responsabilità della procedura relativa alla gara e stipulano i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione comunale.
6. Le norme per il conferimento ai dirigenti della titolarità degli uffici sono stabilite dal regolamento.
7. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I - STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 40. Principi strutturali ed organizzativi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.
2. La organizzazione e il funzionamento degli uffici sono definiti dal regolamento e devono essere informati ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per singoli atti, per progetti - obiettivo e per programmi;
- b) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;
- c) definizione delle qualifiche, delle funzioni, dei livelli professionali e delle responsabilità del personale, secondo quanto previsto dalla Legge;
- d) attuazione della mobilità del personale in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi e ai progetti operativi da realizzare.

Art. 41. Struttura

1. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali è stabilita con apposito regolamento da adottarsi nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 42. Incarichi di dirigenza

1. Il Comune può, in caso di vacanza nel posto o per il conferimento di incarichi richiedenti alta specializzazione, procedere all'assunzione a tempo determinato di personale esterno, in misura comunque non superiore alle percentuali, come stabilite tempo per tempo dalle norme all'uopo vigenti, dei posti previsti in organico per la qualifica dirigenziale, secondo quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità per la stipula dei contratti di cui al comma precedente del presente articolo.
3. I dirigenti esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Non può essere conferita ad essi la funzione di Vice Segretario.
4. I dirigenti esterni sono soggetti alle norme stabilite per i dirigenti comunali dall'ordinamento, dal presente Statuto e dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 43. Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammmodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. I rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dal D. Lgs. n. 165/2001, dal codice civile, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle norme di legge in materia per quanto applicabili.
3. Ai dipendenti si applicano le norme in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi e di anticorruzione.
4. Il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce, tra l'altro, i principi generali e i criteri di organizzazione degli uffici e dell'assegnazione del personale ai medesimi, le modalità di verifica e di valutazione dell'attività dei dirigenti e le modalità di conferimento delle collaborazioni esterne.

Art. 44. Conferenza dei dirigenti

1. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal Segretario Comunale ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal Comune.
2. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

3. La conferenza definisce le linee dell'indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.
4. La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed in ogni occasione in cui il Segretario Comunale, per propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, ne constati la necessità.
5. La Conferenza dei dirigenti può rilasciare pareri consultivi in relazione all'adozione e modificazione di norme statutarie e di regolamento che hanno rilevanza in materia di organizzazione, ivi compresa la proposta di programmazione del fabbisogno di personale.
6. Esamina ed esprime pareri su ogni altra questione di carattere organizzativo ad essa demandata da regolamenti dell'Ente o su richiesta degli organi di governo dello stesso o su iniziativa del Presidente.
7. La Conferenza dei dirigenti svolge, inoltre, un ruolo di collegamento delle strutture organizzative con gli organi di governo.
8. La Conferenza dei dirigenti è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti. Il dirigente del settore degli affari generali provvede alla redazione dei verbali e cura gli adempimenti conseguenti alle decisioni assunte, direttamente o tramite suo delegato.

CAPO II - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 45. Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e al presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società anche non a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 46. Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 47. Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 48. Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e

dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente lo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 49. Il Consiglio di Amministrazione

- Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
- Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
- Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 50. Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 51. Il Direttore

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione.
2. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 52. Nomina e revoca

1. Gli Amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 53. Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 54. Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriata tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV - FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE ED ALTRI ENTI

CAPO I - CONVENZIONI, CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 55. Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 56. Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a. la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b. lo Statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è Ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
 - a. l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
 - b. il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.
4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. Il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo Statuto.
7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

8. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d'Amministrazione a quelli della Giunta.

Art. 57. Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta.
3. Gli accordi di programma sono regolati dalla legge.

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 58. La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi per le decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi rilevante interesse per il Comune.
3. Attraverso il rispetto delle norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa, quale presupposto indefettibile ed asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione il Comune assicura l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, secondo il disposto normativo, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Art. 59. La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune è esercitata attraverso libere forme associative dagli stessi costituite, che saranno iscritte nell'apposito albo a cura della Commissione conciliare permanente all'uopo costituita, previo accertamento dei requisiti di idoneità e rappresentatività previsti dal regolamento.

Art. 60. Istituzione delle Consulte

1. La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune può estrinsecarsi mediante la istituzione di consuete nelle materie e con le modalità fissate dal regolamento.

Art. 61. Comitati di quartiere

1. Il Comune riconosce, promuove e valorizza la libere forme associative anche su base di quartiere, si impegna, inoltre, a partecipare tramite propri rappresentanti, al fine di garantire un

regolare e democratico svolgimento alle attività dei Comitati di quartiere, nelle modalità, nelle forme e con i mezzi previsti dall'apposito regolamento.

Art. 62. Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
2. L'Amministrazione ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita.

Art. 63. Modalità di presentazione ed esame

1. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e contengono, in modo chiaro ed intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta e la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi.
2. L'Ufficio Protocollo rilascia senza spese al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta previa opposizione del timbro di arrivo.
3. L'Amministrazione ha 60 giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito, o i motivi di un eventuale ritardo di esame.
4. L'istanza, la petizione o la proposta sono trasmesse al Consiglio o alla Giunta a seconda delle rispettive competenze.
5. Il Consiglio Comunale, nel Regolamento relativo al proprio funzionamento, può stabilire che tali atti siano esaminati solo nelle Commissioni Consiliari competenti, se non sono sottoscritti da almeno n. 50 cittadini elettori del Comune.

CAPO II - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 64. La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee. le loro opinioni o i proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicati.
3. La consultazione è obbligatoria per il bilancio preventivo, gli strumenti urbanistici generali, il piano commerciale ed i piani di settore.
4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 65. Il Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quinto comma - relativi all'Amministrazione e al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. Anche nel caso di più quesiti, il referendum sarà tenuto in un'unica consultazione nei mesi di aprile, maggio o giugno, oppure nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

3. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
4. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 15 per cento degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 10 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - a. revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
 - b. disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
 - c. piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d. tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - e. designazione e nomine di rappresentanti.
6. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione conciliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
7. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
8. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

CAPO III - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 66. Avvio di procedimento amministrativo

1. L'avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento debbano intervenire ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
2. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.
3. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Sono altresì esclusi i Regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Art. 67. Comunicazione di avvio di procedimento

1. La comunicazione è inviata dal Responsabile del procedimento, contestualmente all'avvio dello stesso.
2. La comunicazione deve indicare:
 - a. l'oggetto del procedimento, ovvero il nome ed il contenuto dell'atto finale; l'ufficio, il Responsabile del procedimento, i termini e le modalità per essere ascoltati;

- b. l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, con gli orari di apertura al pubblico;
 - c. il diritto di presentare memorie scritte e documenti ed i termini entro i quali poterlo fare.
3. Gli uffici ed i responsabili dei singoli procedimenti sono individuati dal regolamento sul procedimento amministrativo.

Art. 68. Diritto di intervento nel procedimento

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 69. Diritti degli interessati agli atti amministrativi

1. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente articolo hanno diritto:
 - a. di prendere visione degli atti del procedimento;
 - b. di presentare memorie scritte e documenti, purché pertinenti al procedimento;
 - c. di richiedere di essere ascoltati dal Responsabile del procedimento.
2. Dell'audizione di cui alla lettera c) del precedente comma, che deve tenersi entro 20 giorni dalla richiesta e comunque prima dell'emanazione dell'atto, deve essere steso apposito verbale, firmato dal Responsabile del procedimento e dall'intervenuto.

Art. 70. Obbligo di motivazione degli atti

1. Il Responsabile, o l'Organo, che emette l'atto deve obbligatoriamente esplicitare le motivazioni nelle premesse dello stesso.
2. A tal uopo, in caso di presentazione di memorie scritte, documenti o di audizioni deve essere dichiarata la loro esistenza, l'accoglimento od il rigetto, ed inoltre i motivi degli stessi.

CAPO IV - L'AZIONE POPOLARE

Art. 71. L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.
2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge.
3. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

CAPO V - DIRITTO DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Art. 72. Diritto di accesso agli atti e ai procedimenti

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul procedimento amministrativo.

Art. 73. Indirizzi regolamentari

1. Il Regolamento determina le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti ed i tempi entro i quali ciò deve avvenire.

2. Gli atti potranno essere esibiti dopo la emanazione e non durante l'attività istruttoria, fatto salvo il diritto di chi vi è direttamente interessato.
3. Copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei Regolamenti vigenti, degli Statuti delle aziende ed istituzioni e dei contratti, saranno a libera disposizione dei cittadini. La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.
4. Restano esclusi dall'accesso e dal diritto all'informazione, gli atti formati o rientranti nella disponibilità del Comune che il Regolamento individuerà ai sensi dell'art. 24 della Legge 07.08.1990 n. 241 o prevista da specifiche disposizioni di legge o regolamenti

TITOLO VI - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 74. I criteri di programmazione

1. In ossequio al D. Lgs. n. 267/2000, le metodologie operative e di governo del Comune devono essere fondate sul principio della programmazione delle attività e devono mirare al conseguimento di obiettivi predeterminati con criteri gestionali aventi caratteristiche aziendali diretti a massimizzare i risultati in termini di utilità prodotta.
2. L'azione amministrativa, anche nel rispetto delle prescrizioni della L. 241/90, deve essere impostata con criteri di economicità, efficacia ed efficienza operativa.
3. Gli indirizzi sopra delineati non potranno prescindere dalla messa in opera di strumenti idonei consentire la costruzione di una gestione dell'Ente per programmi - individuazione dei fini, degli obiettivi specifici ed inoltre dei mezzi, persone e tempi necessari a raggiungerli e di un sistema di controllo nella fase attuativa del programma che accerti: a) il permanere degli equilibri tra mezzi ed azioni ed il risultato cui si tende; b) il perdurare delle necessità del risultato stesso, consentendo aggiustamenti o modifiche di indirizzo; c) una puntuale verifica dei risultati ottenuti attraverso opportuni controlli di gestione.

Art. 75. La programmazione di bilancio

1. La programmazione di bilancio è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
2. Il regolamento di contabilità disciplina le procedure di redazione e di approvazione degli atti indicati al comma precedente.

Art. 76. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che il Comune predispose ed approva nel rispetto delle norme vigenti in materia e della normativa urbanistica.
2. Si applica l'art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 77. Le risorse per la gestione economico-finanziaria

3. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente, economico ed efficace impiego di tali mezzi.

4. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
5. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
6. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
7. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Art. 78. Appalti e contratti

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale e ai servizi di propria competenza, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

CAPO II - LA REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Art. 79. Il collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Organo di revisione economico-finanziaria è il Collegio dei revisori, composto da tre membri. Detti componenti sono nominati dal Consiglio comunale, a norma dell'articolo 16, comma 25, del D.L. legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. Le funzioni, la durata dell'incarico, le cause di revocabilità, di cessazione, di incompatibilità, di ineleggibilità i limiti all'affidamento di incarichi e il compenso sono stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni, di collaborazione con l'amministrazione comunale nelle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio comunale e di esercizio della vigilanza sulla regolarità economica, finanziaria e contabile della gestione dell'Ente, l'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. L'Organo di Revisione adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

Art. 80. Il controllo della gestione

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

TITOLO VII - RAPPORTI CON ENTI SOVRAORDINATI

Art. 81. Lo Stato

1. Il Comune gestisce, i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni. quale Ufficiale del Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 82. La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della Comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalle Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 83. La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia della propria attività programmatica con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal - Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO VIII – ATTIVITA' NORMATIVA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - REGOLAMENTI E ORDINANZE

Art. 84. I regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune.

2. Il Comune emana regolamenti:

- a. nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b. in tutte le altre materie di competenza comunale.
3. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
 4. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
 5. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere.
 6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
 7. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

Art. 85. Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio on-line dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio on-line del Comune.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.
4. L'entrata in vigore di norme che enunciano principi inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle norme suddette.
5. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione della Giunta o per richiesta di uno o più Consiglieri.
6. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse devono essere esaminate.